



# ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

## STATUTO

### **Articolo 1: Denominazione e Finalità**

L' "Associazione Nazionale Archeologi", che può essere indicata anche con l'acronimo "ANA", è un'associazione nazionale diffusa senza limiti territoriali, non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente. L'ANA (da questo punto in poi citata anche come "Associazione") si propone di riunire e rappresentare gli archeologi operanti in Italia, nonché gli archeologi italiani operanti all'estero, a prescindere dall'ambito nel quale esercitano la professione.

### **Articolo 2: Scopi**

L'associazione persegue l'obiettivo di:

1. Promuovere, valorizzare e tutelare in ogni sede la figura professionale dell'archeologo, la sua dignità lavorativa e il suo ruolo nella società.
2. Tutelare l'immagine e gli interessi della categoria professionale degli archeologi all'interno della società, rappresentandola come interlocutore e agendo come organo consultivo nei confronti di qualsiasi soggetto istituzionale, pubblico e privato.
3. Tutelare e garantire l'etica e la deontologia professionale, le procedure e gli standard scientifici e professionali degli archeologi operanti in Italia, in particolare degli archeologi associati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Promuovere e contribuire alla formazione scientifica e professionale degli archeologi e promuovere la qualità nella formazione e nell'esercizio dell'aggiornamento professionale degli archeologi.
5. Promuovere la ricerca, la tutela, la conoscenza, la corretta gestione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e del patrimonio archeologico italiano ed europeo, contribuendo alla definizione e all'affermazione di buone pratiche di ricerca, tutela, valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e del patrimonio culturale, nonché ad un processo di elaborazione partecipativa e di affermazione di modelli e standard operativi.
6. Promuovere l'incontro ed il dialogo tra gli archeologi, in Italia e all'estero, e fra questi e tutti gli altri soggetti a vario titolo operanti nel settore dell'archeologia e del patrimonio culturale.
7. Promuovere l'avvicinamento del pubblico all'archeologia, la funzione culturale e sociale della professione di archeologo, stimolando negli archeologi la capacità di comunicare il contenuto della propria disciplina e della propria professione all'opinione pubblica, per renderla consapevole dell'importanza e del ruolo culturale e sociale dell'archeologia,



nonché i suoi positivi riflessi sulla vita economica del paese (ad es. attraverso il turismo culturale).

8. Favorire il superamento di ogni forma di disagio e discriminazione sociale, politica, etnica, religiosa, di sesso ed età degli archeologi all'interno del mondo del lavoro, sostenendo il diritto di libero accesso allo stesso in base ai principi di trasparenza e pari opportunità, valorizzando le competenze e risorse umane del settore.
9. Promuovere il dialogo e la cooperazione tra tutte le sigle, associazioni ed organizzazioni presenti in Italia e all'estero i cui scopi e il cui operato sia in sintonia con gli scopi sociali dell'ANA, ivi comprese le associazioni di volontariato.
10. Promuovere l'aggiornamento costante e la formazione permanente in tutti i segmenti e settori dell'archeologia in rapporto alle innovazioni metodologiche, scientifiche, tecnologiche e mediatiche.
11. Promuovere la collaborazione e la condivisione dei dati ed il diritto di libero accesso alla conoscenza archeologica e ai dati archeologici, pur salvaguardando il riconoscimento dell'identità di chi li ha prodotti, sostenendo l'approccio della *open archaeology*.

### **Articolo 3: Attività**

Per raggiungere gli scopi associativi, l'ANA:

1. Elabora proposte e piani di riferimento sui principi dell'etica professionale, sulle regole, le procedure e gli standard scientifici del lavoro dell'archeologo.
2. Avendo ottenuto il riconoscimento legislativo della professione, in quanto associazione di categoria opera per la regolamentazione e la tutela della professione dell'archeologo a prescindere dall'ambito nel quale è esercitata.
3. Promuove la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale continuo (*lifelong learning*) degli archeologi, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di master, corsi, seminari ed altre iniziative, direttamente o attraverso collaborazioni, partnership e accordi con altri soggetti operanti nel settore dell'aggiornamento e della formazione accademica e professionale.
4. Stringe rapporti di collaborazione e interlocuzione con il Ministero della Cultura, le Istituzioni, le Università, i Musei, le Soprintendenze, le Amministrazioni e gli Enti Locali, e con tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo dell'archeologia, al fine di promuovere e tutelare gli interessi della categoria.
5. Organizza convegni, conferenze, incontri, dibattiti e tavoli di confronto fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti in Italia nel settore dell'archeologia.
6. Favorisce l'incontro fra i soci ed il mondo del lavoro e svolge, ove richiesto e possibile, opera di intermediazione ed amichevole composizione nelle vertenze del settore.
7. Promuove e collabora all'informazione degli studenti universitari di archeologia sulla professione di archeologo per favorirne l'avvicinamento al mondo del lavoro.
8. Promuove il libero accesso degli archeologi ai musei, ai siti archeologici, agli archivi, ai monumenti e alle biblioteche, in quanto strumenti professionali dell'archeologia.



9. Stipula contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, ivi comprese associazioni, società, compagnie assicuratrici, case editrici, professionisti ecc. per ottenere servizi, sconti e vantaggi a favore dei soci.
10. Interviene nel settore dell'educazione e della didattica al fine di promuovere l'avvicinamento del pubblico, ed in particolare dei giovani e dei ragazzi, all'archeologia, ed in generale migliorare l'archeologia per renderla maggiormente partecipativa e accessibile al pubblico.

#### **Articolo 4: Soci**

I Soci dell'Associazione possono essere qualificati come: Ordinari, Partecipanti, Studenti, Onorari.

Sono accettati come Soci Ordinari dell'Associazione gli archeologi, italiani e stranieri, in possesso dei titoli di studio di I e II fascia di cui al DM 244/2019 – Allegato 2.

Sono accettati come Soci Partecipanti dell'Associazione gli archeologi, italiani e stranieri, in possesso dei titoli di studio di accesso alla III fascia di cui al DM 244/2019 – Allegato 2. Ottenuti i titoli di studio per l'iscrizione alla II fascia, il Socio Partecipante informa l'Associazione e registra il cambiamento di status.

Sono accettati come Soci Studenti dell'Associazione gli studenti iscritti ai corsi di laurea in archeologia o discipline archeologiche o dei beni culturali o del patrimonio culturale o lettere o a corsi di laurea con altre diciture comprendenti insegnamenti di natura archeologica, presso Università italiane o straniere. Ottenuti i titoli di studio per l'iscrizione alla III fascia, il Socio Studente informa l'Associazione e registra il cambiamento di status.

All'atto dell'iscrizione, ogni socio decide la regione presso la quale essere iscritto. In qualsiasi momento, il socio può cambiare regione di iscrizione dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale, che informa la regione di uscita, la regione di ingresso e aggiorna l'archivio del tesseramento.

La qualifica di Socio Onorario è attribuibile, su proposta del Presidente Nazionale o di 1/3 del Direttivo Nazionale o del 20% dei Soci in regola con l'iscrizione, da parte del Direttivo Nazionale con voto a maggioranza dei 2/3 o da parte del Congresso Nazionale con voto a maggioranza semplice, a figure del mondo dell'archeologia, del patrimonio culturale e della cultura in generale, o a soggetti istituzionali e personalità di rilievo, la cui presenza a titolo onorifico all'interno dell'Associazione possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali. La qualifica è tacitamente rinnovata ogni anno. La qualifica di Socio Onorario può essere revocata su proposta motivata di qualsiasi socio ordinario o partecipante dell'associazione, con parere favorevole dei 2/3 del Direttivo Nazionale.

La qualifica di Socio Onorario non è in contrasto con quella delle altre categorie di Soci dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a dimostrare il possesso dei rispettivi requisiti ed esclusi i Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa fissate annualmente dal Direttivo Nazionale. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'associazione. Tutti i soci, esclusi i Soci Onorari che non abbiano perfezionato l'iscrizione



come Soci Ordinari, hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Le dimissioni vanno comunicate in forma scritta al Presidente e al Direttivo Nazionale e si intendono immediatamente accettate. La decadenza si verifica per la perdita o la verifica del mancato possesso dei requisiti sopra citati ovvero per prolungata morosità o per contravvenzione alle norme del presente Statuto, dei Regolamenti Nazionali o del Codice Deontologico. L'esclusione per violazione del Codice Deontologico è affidata al giudizio del Collegio dei Proviviri, nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio.

Chi, a qualsiasi titolo, perda la qualifica di Socio non ha diritto né alla restituzione delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; consente a tutti i Soci maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. Nell'Associazione l'eleggibilità degli organi è libera e tutti i Soci in regola con l'iscrizione hanno diritti elettorali attivi e passivi regolamentati dal presente Statuto e dai Regolamenti Nazionali.

L'Associazione garantisce criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

### **Articolo 5: Organi dell'Associazione**

Sono Organi Nazionali dell'Associazione: il Congresso Nazionale, il Direttivo Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Collegio dei Proviviri, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato Tecnico-Scientifico. Sono Cariche Nazionali dell'Associazione: il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Direttore, il Tesoriere, il Segretario, il/i Coordinatore/i, il Presidente del Collegio dei Proviviri, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Le Cariche Nazionali hanno facoltà di partecipare ed esprimere il loro parere in tutti gli organi regionali dell'Associazione. Tutte le Cariche e gli Organi nazionali e regionali sono in vigore fino allo svolgersi del Congresso Nazionale e/o delle Assemblee postcongressuali e all'entrata in vigore delle nuove nomine. Tutte le cariche, gli organi e gli incarichi nazionali e/o regionali precedenti, decadono automaticamente alla scadenza del loro mandato sancita dallo Statuto e/o a decorrere dalla data del Congresso Nazionale. Tutte le cariche nazionali hanno durata di due anni e non possono superare i due mandati consecutivi. Il mandato è da considerarsi effettivamente svolto per intero anche se la durata risulti minore dei due anni previsti, ad esempio a causa di convocazione anticipata del Congresso Nazionale.

Ciascuna delle Cariche nazionali per lo svolgimento materiale delle sue funzioni può dotarsi di un "ufficio tecnico" composto da un numero di collaboratori di sua scelta e fiducia, fino ad un massimo di 5 (i cui nominativi vanno trasmessi al Direttivo Nazionale), che operino a titolo volontario e sotto la sua personale direzione e responsabilità. Gli uffici tecnici svolgono funzioni di supporto all'azione della carica corrispondente.



Sono Organi Regionali dell'Associazione: l'Assemblea Regionale, il Direttivo Regionale, la Sezione Regionale il Comitato Regionale. Sono Cariche Regionali dell'Associazione: il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale.

### **Articolo 6: il Congresso Nazionale**

È definita Congresso Nazionale l'assemblea congressuale dell'Associazione che definisce le linee politiche di indirizzo dell'Associazione per i successivi 2 anni. È costituita dai soci dell'Associazione membri in carica degli Organi Nazionali uscenti, in qualità di delegati di diritto, e dai delegati eletti dalle Assemblee Regionali pregressuali non prima dei sei mesi precedenti la data del Congresso Nazionale. I delegati possono esprimere il voto solamente di persona.

Il Congresso Nazionale si tiene ogni due anni nelle modalità stabilite dal Regolamento Nazionale. Il Congresso è validamente costituito se è presente almeno il 30% dell'assemblea formata dal complesso dei delegati di diritto e di quelli eletti.

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente, il Direttivo Nazionale, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Delibera inoltre le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

In qualsiasi momento, con le stesse modalità di preavviso e comunicazione ai Soci della convocazione ordinaria, e con la medesima composizione, congiuntamente il Presidente ed il Direttivo Nazionale all'unanimità dei suoi membri, oppure il Presidente con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure i 2/3 del Direttivo con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure il 60% dei Soci Ordinari, può convocare in via straordinaria il Congresso Nazionale dell'Associazione. Il Congresso Nazionale convocato in via straordinaria ha le stesse prerogative e facoltà rispetto alla convocazione ordinaria e ha inoltre facoltà di sfiduciare e rimuovere il Presidente e il Direttivo Nazionale e provvedere a nuove elezioni.

### **Articolo 7: il Direttivo Nazionale**

È definita Direttivo Nazionale l'assemblea direttiva dell'Associazione, che è eletta dal Congresso Nazionale, ne attua le deliberazioni e gli orientamenti, controlla l'applicazione dei programmi dell'Associazione, fornisce gli indirizzi generali, ed è garante, insieme e oltre al Presidente Nazionale, dell'osservanza dello Statuto.

Il Direttivo si compone di un consigliere ogni 15 iscritti complessivi in ogni singola regione (1-15; 16-30; etc...).

Il Direttivo approva i regolamenti nazionali e regionali relativi al funzionamento interno dell'Associazione, esamina ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; fissa le quote di iscrizione e le quote associative e le relative modalità di pagamento; delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno; delibera sull'ammissione dei Soci e annualmente procede alla revisione degli elenchi dei medesimi per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; esamina preventivamente le questioni da sottoporre all'esame del Congresso Nazionale.



Il Direttivo Nazionale può modificare una delle linee approvate dal precedente Congresso Nazionale solo con una votazione a maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto al voto. Solo per le votazioni volte a modificare una delle linee approvate dal precedente Congresso Nazionale è ammesso il voto per delega. Ogni consigliere può produrre una sola delega.

### **Articolo 8: la Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è composta dalle cariche nazionali dell'Associazione (Presidente, Vicepresidente/i, Direttore, Coordinatore/i, Tesoriere e Segretario), dai Presidenti Regionali, e dai soci che ricevono deleghe dal Presidente Nazionale, fino ad un massimo di 5 delegati. Partecipano senza diritto di voto e non formano numero legale: il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico.

La Segreteria Nazionale funge da organo consultivo del Presidente nella gestione ordinaria dell'associazione e per tutte le questioni urgenti, in attuazione alle delibere e agli indirizzi del Direttivo Nazionale. Elabora le bozze dei regolamenti attuativi relativi al funzionamento interno dell'Associazione; prepara le bozze di documenti ed esamina preventivamente le questioni da sottoporre al Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale è convocata dal Presidente. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo utile, almeno 5 giorni prima della data fissata. La Segreteria Nazionale è validamente costituita quando è presente almeno  $\frac{1}{3}$  dei suoi membri con diritto di voto, incluso necessariamente il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento e su sua espressa delega, il Vicepresidente.

### **Articolo 9: il Presidente Nazionale**

Il Presidente, rappresentante legale unico, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale, dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi.

Il Presidente governa l'associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo Nazionale e l'attuazione dei programmi approvati dal Congresso Nazionale ed è garante dell'osservanza dello Statuto dell'Associazione insieme e oltre al Direttivo Nazionale.

All'atto dell'accettazione della sua nomina di fronte al Direttivo Nazionale, il Presidente indica uno o più Vicepresidenti, scelti tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso o tra i Presidenti e Vicepresidenti regionali, e nomina il Segretario, scelto tra i Soci Ordinari dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente può affidare incarichi temporanei e deleghe temporanee su specifiche funzioni di propria competenza al Vicepresidente, ai membri della Segreteria Nazionale e/o del Direttivo Nazionale o ad altri Soci, i quali operano sotto la sua piena responsabilità.





In caso di assenza prolungata o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Direttivo Nazionale può delegare temporaneamente un membro del Direttivo stesso ad agire per conto dell'Associazione.

Per esprimere diritto all'elettorato passivo i candidati al ruolo di Presidente Nazionale dovranno avere maturato almeno tre anni di iscrizioni regolari e continuative all'interno dell'Associazione.

### **Articolo 10: il Vicepresidente Nazionale**

Il Vicepresidente è designato, su indicazione del Presidente, dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione con almeno tre anni di iscrizioni regolari e continuative, membri del Direttivo stesso o tra i Presidenti e Vicepresidenti Regionali (Sezioni) o tra i Segretari Regionali (Comitati); dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi.

Al Vicepresidente il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni, egli svolge inoltre temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Possono essere nominati fino a tre vicepresidenti: in questo caso, un vicepresidente riceverà il titolo di "vicario" e sarà deputato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. In assenza del vicepresidente vicario, qualora ci fossero tre vicepresidenti, assume temporaneamente le funzioni del Presidente il Vicepresidente più anziano.

### **Articolo 11: il Tesoriere Nazionale**

Il Tesoriere è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione. Dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati; per tutta la durata dell'incarico non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Il Tesoriere tiene la contabilità, provvede ed è responsabile della custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni dell'Associazione, di cui tiene aggiornati gli inventari; redige il bilancio consuntivo, che presenta alla Segreteria Nazionale e al Direttivo Nazionale; d'intesa con il Presidente, presenta alla Segreteria Nazionale e al Direttivo Nazionale il bilancio preventivo dell'Associazione. Cura la trasmissione dei bilanci approvati al Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni spesa dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente ovvero dal Direttivo Nazionale e tempestivamente comunicata al Tesoriere.

### **Articolo 12: il Segretario Nazionale**

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci Ordinari dell'Associazione; compila e firma con il Presidente i verbali delle sedute della Segreteria Nazionale, del Direttivo Nazionale e del Congresso Nazionale, espleta le pratiche di ufficio ed è responsabile dell'archivio dell'Associazione. La durata del suo incarico è discrezione del Presidente, ma comunque termina insieme all'incarico del Presidente stesso.



### **Articolo 13: il Direttore Nazionale**

Il Direttore è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione; dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi. Il Direttore interviene su mandato del Presidente Nazionale nelle diverse attività dell'Associazione, collaborando alla realizzazione dei suoi obiettivi e alla risoluzione di eventuali problemi e conflitti.

### **Articolo 14: il Coordinatore Nazionale**

Il Coordinatore è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione; dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi. Il Coordinatore coordina l'attività interna dell'Associazione, in base alle indicazioni e alle delibere del Presidente, della Segreteria Nazionale e del Direttivo Nazionale, curando in particolare che gruppi e strutture periferiche agiscano in sintonia con le linee e delibere nazionali, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Oltre al primo Coordinatore, con le stesse modalità può essere successivamente designato Coordinatore aggiunto un altro Socio Ordinario dell'Associazione (o più di uno, fino ad un massimo di 4). Anch'egli dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi. Egli riveste le stesse prerogative del Coordinatore. Al/ai Coordinatore/i il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni, in riferimento a determinati settori di attività o aree geografiche.

### **Articolo 15: il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è designato dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente, e si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, che possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione nella misura massima di 1/3 dei componenti e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Eventuali sostituzioni che dovessero rendersi necessarie durante il triennio verranno gestite dal Direttivo Nazionale con la procedura indicata nel Regolamento Nazionale.

Il Direttivo Nazionale nella sua prima convocazione designa, tra i membri del Collegio e soci ordinari dell'Associazione in regola con l'iscrizione negli ultimi tre anni, il Presidente del Collegio dei Proviviri che ha il compito di convocare o consultare il Collegio e di tenere i rapporti tra il Collegio e gli altri organi e cariche dell'Associazione. Il Presidente del Collegio dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di vigilare sulla condotta di ogni Socio, ivi compresi i membri degli organi dell'Associazione stessa, sotto il profilo della deontologia professionale e del comportamento personale nei confronti dell'Associazione, di altro Socio, o di terzi. Nell'ipotesi in cui tale condotta sia giudicata incompatibile con i principi e gli scopi dell'Associazione e con il suo codice deontologico, il Collegio dei Proviviri interviene applicando le procedure indicate nel Regolamento Nazionale.





I membri del Collegio, ogniqualvolta lo ritengano opportuno, hanno facoltà di presenziare alle riunioni di tutti gli organi nazionali e regionali dell'Associazione.

### **Articolo 16: il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è designato dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente, e si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. I Revisori, nella misura massima di 1/3 possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione, purché ne condividano idee e finalità e si impegnino al rispetto del Codice Deontologico e delle delibere degli organi associativi dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile su tutta la gestione dei fondi dell'Associazione, sia a livello regionale che nazionale, e prepara la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. In caso di rigetto del bilancio il Tesoriere ed il Direttivo Nazionale sono tenuti alla sua revisione.

Il Direttivo Nazionale nella sua prima convocazione designa, tra i membri del Collegio e soci ordinari dell'Associazione in regola con l'iscrizione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha il compito di convocare o consultare il Collegio e di tenere i rapporti tra il Collegio e gli altri organi e cariche dell'Associazione. Il Presidente del Collegio dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi.

Nel caso di dimissioni o di prolungata inattività di un Revisore, il Presidente e il Direttivo Nazionale, con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Direttivo stesso, hanno facoltà di rimuoverlo e di nominare un sostituto, tra una rosa di candidati proposta dal Coordinatore del Collegio d'intesa con la Segreteria Nazionale ed i restanti membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Con le stesse modalità, nel caso in cui il numero di Revisori sia inferiore a nove, è possibile ampliarne il numero, fino a raggiungere un totale complessivo di membri comunque non superiore a nove.

### **Articolo 17: il Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico progetta ed elabora idee, modelli e proposte nel settore della ricerca, della tutela, della valorizzazione, della fruizione, dell'aggiornamento professionale e della formazione universitaria e professionale permanente in campo archeologico. Garantisce inoltre la qualità scientifica delle iniziative ed attività dell'Associazione.

Si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, scelti tra i Soci dell'Associazione in possesso di un adeguato profilo e curriculum tecnico-scientifico. I componenti del Comitato, nella misura massima di 1/3 possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione, purché ne condividano idee e finalità e si impegnino al rispetto del Codice Deontologico e delle delibere degli organi associativi dell'Associazione.

Il Comitato è retto, in qualità di Presidente, da una personalità particolarmente autorevole e rappresentativa dell'Associazione e dotata di un adeguato profilo e curriculum tecnico-scientifico, nominata, su proposta del Presidente dell'Associazione, dalla Segreteria Nazionale o



dal Direttivo Nazionale o dal Congresso Nazionale dell'Associazione. Egli soprintende ai lavori e alle attività del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni e ne cura i rapporti istituzionali e con gli altri organi dell'Associazione. Il Presidente del Comitato è componente “senza diritto di voto” della Segreteria Nazionale e del Direttivo Nazionale, dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi.

Gli altri componenti del Comitato sono designati su proposta del Presidente del Comitato, sentiti gli altri componenti del Comitato stesso, dal Presidente dell'Associazione congiuntamente al Congresso Nazionale e/o alla Segreteria Nazionale e/o al Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Tutti i membri del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili.

### **Articolo 18: Sede e Sezioni Regionali**

L'Associazione ha sede nella Comune di Roma. Il Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative come, a mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Roma o, previa approvazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Direttivo Nazionale, in un altro comune.

L'Associazione, ove possibile, si articola in strutture territoriali su base interregionale o regionale. Sono Organi Regionali dell'Associazione: la Sezione Regionale, il Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale, il Direttivo Regionale. Sono Cariche Regionali dell'Associazione: il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale. Tutte le cariche regionali hanno durata di due anni e non possono superare i due mandati consecutivi. Il mandato è da considerarsi effettivamente svolto per intero anche se la durata risulti minore ai due anni previsti, ad esempio a causa di convocazione anticipata del Congresso Nazionale.

Tutti i Soci regolarmente iscritti in una regione hanno diritto a partecipare attivamente all'attività territoriale dell'Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi regionali dell'Associazione nelle modalità definite dal Regolamento Nazionale.

Le Sezioni Regionali sono strutture regionali organizzate dell'Associazione che godono di parziale autonomia operativa; il loro funzionamento può essere anche regolato da singoli Regolamenti regionali, soggetti all'approvazione da parte del Presidente Nazionale e del Direttivo Nazionale stesso. Affinché una rappresentanza regionale possa ottenere lo status di “Sezione Regionale” deve contare almeno 31 Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Possono essere istituite, previa autorizzazione da parte del Presidente e del Direttivo Nazionale, Sezioni includenti anche due o più regioni. Le Sezioni Regionali sono dirette dal Presidente Regionale e dal Direttivo Regionale.

Ogni regione ha diritto ad eleggere i propri delegati al Congresso Nazionale tramite Assemblee Regionali.

La Sezione Regionale che agisca in contrasto con i principi e gli interessi definiti dagli organi nazionali dell'Associazione può essere commissariata con provvedimento congiunto del Presidente Nazionale e della Segreteria Nazionale.



### **Articolo 19: Comitati Regionali**

Tutti i soci iscritti nelle regioni ove non siano già presenti Sezioni regionali, hanno diritto di costituire dei Comitati Regionali. I Comitati Regionali sono aggregazioni spontanee di Soci di una stessa regione e costituiscono il primo nucleo di una struttura regionale dell'Associazione. Per istituire un Comitato Regionale dell'Associazione una regione, al momento della richiesta, deve contare almeno 11 Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I Comitati Regionali possono eleggere dei rappresentanti regionali dell'Associazione, nella misura, per ogni categoria di Soci, di 1 rappresentante ogni 11 Soci in regola con l'iscrizione registrati nella regione.

Il Comitato Regionale è diretto da un Direttivo Regionale formato dai Rappresentanti eletti dal Comitato e da un Segretario Regionale, nominato dal Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale tra i rappresentanti eletti dal Comitato stesso.

In caso di inattività o di attività in contrasto con principi e obiettivi definiti dagli organi nazionali dell'Associazione, il Segretario Regionale e/o il Direttivo Regionale possono essere sottoposti a commissariamento dalla Segreteria Nazionale.

### **Articolo 20: l'Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale rappresenta la totalità dei Soci iscritti in ciascuna regione. Essa stabilisce e attua le linee di azione dell'Associazione a livello regionale, purché non in contrasto con le linee di azione ed i programmi definiti dagli organi nazionali dell'Associazione, ed elegge il Presidente Regionale (nelle Sezioni) e, ciascuno per la propria categoria di Soci, i membri del Direttivo Regionale; elabora inoltre le proposte di programma da discutere al Congresso Nazionale ed elegge, ciascuno per la propria categoria di Soci, i delegati al Congresso stesso, nella misura del 10% dei soci aventi diritto al voto iscritti presso la Regione (arrotondati per eccesso).

Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti presso la Sezione Regionale ed in regola con il versamento della quota associativa; il voto può essere espresso dal Socio votante solo di persona.

In qualsiasi momento, con le stesse modalità di preavviso e comunicazione ai Soci della convocazione ordinaria, congiuntamente il Presidente Regionale ed il Direttivo Regionale all'unanimità dei suoi membri, oppure il Presidente Regionale con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure i 2/3 del Direttivo Regionale con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure il 60% dei Soci Ordinari iscritti in quella regione, possono convocare in via straordinaria l'Assemblea Regionale dell'Associazione. L'Assemblea Regionale convocata in via straordinaria ha le stesse prerogative e facoltà della convocazione ordinaria, compresa la facoltà di sfiduciare e rimuovere il Presidente Regionale e il Direttivo Regionale e provvedere a nuove elezioni.

Le assemblee regionali pregressuali si svolgono nelle modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.



### **Articolo 21: il Direttivo Regionale**

Il Direttivo Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale. Il Direttivo Regionale cura l'applicazione sul territorio delle linee di azione e dei programmi regionali e nazionali dell'Associazione, agendo con autonomia di gestione, purché non in contrasto con gli scopi, le linee di azione ed i programmi stabiliti dagli Organi nazionali dell'Associazione, approva il rendiconto di gestione e il preventivo per l'anno successivo, le relazioni annuali del Presidente Regionale, delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Entro il primo bimestre di ogni anno il Direttivo Regionale è convocato per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio relativo al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente (bilancio consuntivo) e per l'approvazione del preventivo di spesa per il nuovo anno (bilancio preventivo). I bilanci approvati vanno trasmessi al Tesoriere Nazionale.

### **Articolo 22: il Presidente Regionale**

Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione a livello regionale, senza legale rappresentanza. A lui, congiuntamente al Presidente Nazionale, spetta la firma degli atti sociali che impegnano a livello regionale l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione iscritti all'associazione da almeno un anno e in regola con l'iscrizione per almeno i tre anni precedenti, dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi.

Il Presidente Regionale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo Regionale, l'attuazione sul territorio dei programmi approvati dal Congresso Nazionale nonché delle proposte dall'Assemblea Regionale. Il Presidente Regionale forma l'ordine del giorno delle riunioni del Direttivo Regionale, anche in base alle proposte del Direttivo stesso, prima della data della convocazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente Regionale le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente Regionale. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente Regionale che del Vicepresidente Regionale il Direttivo Regionale può delegare temporaneamente un membro del Direttivo stesso ad agire per conto dell'Associazione.

### **Articolo 23: il Vicepresidente Regionale**

Il Vicepresidente Regionale è designato, su indicazione del Presidente Regionale, dal Direttivo Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione, membri del Direttivo stesso, con almeno un anno di anzianità associativa; dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi. Il Vicepresidente Regionale coordina le attività interne della Sezione in base alle indicazioni del Presidente Regionale e del Direttivo Regionale, cura l'applicazione pratica delle loro indicazioni e delibere, e la concreta realizzazione degli obiettivi indicati. Al Vicepresidente Regionale il Presidente Regionale può delegare alcune delle proprie funzioni; egli svolge inoltre temporaneamente le funzioni del Presidente Regionale in caso di sua assenza



o impedimento. In caso di Sezioni includenti più regioni, possono essere nominati più Vicepresidenti Regionali, in riferimento alle diverse regioni afferenti alla Sezione.

### **Articolo 24: il Tesoriere Regionale**

Il Tesoriere Regionale è designato dal Direttivo Regionale tra i Soci Ordinari e Partecipanti dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma non può superare i due mandati consecutivi; per tutta la durata dell'incarico non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Il Tesoriere Regionale tiene la contabilità regionale, provvede ed è responsabile della custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni, di cui tiene aggiornati gli inventari, della Sezione Regionale dell'Associazione; redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo regionale; cura la trasmissione dei bilanci regionali approvati al Tesoriere Nazionale. Ogni spesa regionale dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente Regionale ovvero dal Direttivo Regionale e tempestivamente comunicata al Tesoriere Regionale. Il Tesoriere Regionale è tenuto, inoltre, a tenere costantemente aggiornato il Tesoriere Nazionale sui conti regionali dell'Associazione.

### **Articolo 25: il Segretario Regionale**

SEZIONI – Il Segretario Regionale è nominato dal Presidente Regionale tra i Soci Ordinari o Partecipanti dell'Associazione; compila e firma i verbali delle sedute con il Presidente Regionale, espleta le pratiche di ufficio ed è responsabile dell'archivio regionale dell'Associazione. La durata del suo incarico è a discrezione del Presidente Regionale, ma comunque termina insieme all'incarico del Presidente Regionale stesso.

COMITATI – Fino alla trasformazione in Sezione Regionale, il Segretario Regionale è nominato dal Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale tra i rappresentanti dei Soci Ordinari eletti dal Comitato stesso.

Il Segretario Regionale gestisce il comitato, organizza le riunioni periodiche e le iniziative a livello regionale, purché non in contrasto con le finalità e le strategie definite dagli organi nazionali dell'Associazione ed in stretta collaborazione con il Coordinatore Nazionale delegato ai rapporti con le regioni. L'incarico dura un anno e può essere rinnovato per un massimo di due anni, termine entro il quale tutti i Soci devono essere convocati in assemblea per eleggere nuovamente i rappresentanti regionali.

In caso di Sezioni e comitati includenti più regioni, possono essere nominati più Segretari Regionali, in riferimento alle diverse regioni afferenti.

### **Articolo 26: Compatibilità ed incompatibilità delle Cariche**

L'elezione, nomina, o designazione a Cariche e incarichi di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello è incompatibile con l'iscrizione presso altre associazioni professionali analoghe all'ANA.

Fatte salve le compatibilità e incompatibilità indicate negli articoli precedenti del suddetto Statuto, le cariche regionali sono incompatibili con le Cariche nazionali e non è possibile ricoprire contemporaneamente più di una carica all'interno dell'Associazione. I soci i quali si



trovano ad essere eletti o nominati a Cariche fra loro incompatibili hanno dieci giorni di tempo per scegliere quale carica conservare, presentando formale rinuncia o dimissioni dall'altra carica. Trascorsi dieci giorni senza alcuna comunicazione, il socio decadrà dalla carica più recentemente acquisita.

### **Articolo 27: Codice Deontologico**

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di deontologia ed etica professionale e in particolare dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, in qualità di promotore, garante e giudice dell'etica professionale, delle procedure e degli standard scientifici operativi degli archeologi operanti in Italia, in particolare degli archeologi associati, l'Associazione adotta un Codice Deontologico della professione di archeologo, al quale i Soci sono tenuti ad attenersi. L'elaborazione del Codice Deontologico è affidata al Direttivo Nazionale, direttamente o attraverso una commissione nominata *ad hoc*, alla quale possono eventualmente partecipare anche membri esterni all'associazione. Il Codice Deontologico è approvato dal Congresso Nazionale, su proposta del Direttivo Nazionale. Il Collegio dei Probiviri ne cura l'applicazione e stabilisce le relative sanzioni.

Il Congresso Nazionale con voto a maggioranza, oppure il Presidente e il Direttivo Nazionale, purché senza stravolgerne lo spirito e con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri, sentito il Collegio dei Probiviri, possono, per esigenze di aggiornamento, apportare emendamenti, integrazioni o modifiche al Codice Deontologico. La nuova versione va successivamente ratificata dal Congresso Nazionale.

### **Articolo 28: Premi e Onorificenze**

L'Associazione Nazionale Archeologi attribuisce premi, riconoscimenti ed onorificenze ad archeologi e studiosi che si siano particolarmente distinti per la loro deontologia e la professionalità del loro operato nella ricerca, tutela, studio, divulgazione, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico e dei beni culturali italiani e stranieri o che si siano resi particolarmente meritori per il loro operato rispetto ai principi e agli scopi dell'Associazione. I premi, i riconoscimenti e le onorificenze sono istituiti ed attribuiti, con voto all'unanimità, dal Presidente e dalla Segreteria Nazionale o, con voto a maggioranza, dal Presidente e dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, anche tramite apposite Commissioni nominate dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, o dal Congresso Nazionale.

### **Articolo 29: Patrocini, comunicazione e pubblicazioni**

Tutte le iniziative, i patrocini, le comunicazioni e le pubblicazioni dell'Associazione (ivi compresi libri, articoli, comunicati stampa, volantini, dossier, etc.), contrassegnate dal nome e/o dal logo dell'Associazione stessa, devono essere preventivamente approvate dall'Associazione, nella forma e nel contenuto, se a diffusione regionale dal Presidente Regionale, sentito il Direttivo Regionale previo avallo del Presidente Nazionale, se a diffusione nazionale direttamente dal Presidente Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale. Le modalità di utilizzo del nome e/o del





logo dell'Associazione per qualsiasi iniziativa e comunicazione interna o esterna, nonché di concessione del Patrocinio o di qualsiasi altra forma di partecipazione o collaborazione dell'Associazione sono contenute nel Regolamento dell'Associazione.

Ogni canale e mezzo di informazione e di comunicazione dell'Associazione è apartitico e politicamente e culturalmente libero; pubblica ogni genere di notizie di carattere scientifico, culturale, tecnico, normativo etc. che risultino di interesse per gli archeologi, ed in particolare per gli archeologi associati; vi sono inoltre pubblicati avvisi e atti ufficiali dell'Associazione. Tutti i soci dell'Associazione, nonché autorevoli soggetti esterni, possono contribuire ai canali e mezzi di comunicazione dell'Associazione con propri contributi. Lingua ufficiale è l'italiano, sono accettabili anche contributi in inglese, francese, tedesco e spagnolo, purché accompagnati da sunto in italiano.

I canali di informazione e comunicazione dell'Associazione sono gestiti complessivamente dal Presidente Nazionale o da un Responsabile della Comunicazione, da lui delegato che può ulteriormente delegare la responsabilità di singoli canali. Il Presidente o il Responsabile possono avvalersi di un Ufficio di Redazione, i cui membri, su proposta del Presidente e del Responsabile (se nominato), sono comunicati al Direttivo Nazionale e la cui azione è coordinata dal Presidente o dal Responsabile. Il Responsabile eventualmente delegato dal Presidente agisce sotto la sua responsabilità mantenendosi su linea, scopi, principi e programmi definiti dagli organi nazionali dell'Associazione, e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Direttivo e della Segreteria Nazionali.

L'Associazione può accettare donazioni e sponsorizzazioni per il sostentamento economico delle proprie iniziative editoriali e comunicative. L'accettazione di forme di pubblicità è sottoposta a parere positivo della Segreteria Nazionale.

### **Articolo 30: Patrimonio dell'Associazione e rendiconto economico-finanziario**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, tutte le componenti nazionali e/o regionali sono dunque chiamate a contribuire economicamente alle esigenze dell'Associazione secondo criteri di equità e di solidarietà. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da contributi ed elargizioni dello Stato, di enti pubblici o privati, donazioni, sovvenzioni e lasciti di persone, da eventuali avanzi di gestione, nonché da qualsiasi altro bene mobile o immobile, provento ordinario e straordinario conseguito nel rispetto della normativa vigente. Il 50% delle quote associative annuali versate dai Soci direttamente alle Sezioni Regionali è destinato alle spese nazionali dell'Associazione, il restante 50% può essere impiegato nella Sezione Regionale di appartenenza. Al fondo nazionale dell'Associazione va destinato altresì almeno il 30% di qualsiasi altro provento ordinario e straordinario, donazione e contributo acquisito per qualsiasi iniziativa e/o attività nazionale e/o regionale.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio Direttivo Nazionale provvede alla redazione del rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) entro il successivo 31 marzo, nonché a sottoporlo entro i 30 giorni successivi al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla visione ed approvazione dei Soci dell'Associazione. La gestione economica dell'Associazione è fondata sui criteri di efficacia,



efficienza, economicità e conformità agli obiettivi statuari e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità e veridicità.

È stabilita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. Il patrimonio sociale è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 31: Modifica dello Statuto**

La procedura di modifica del presente Statuto può essere avviata su proposta della maggioranza del Congresso Nazionale, in convocazione ordinaria o straordinaria, o dei 2/3 del Direttivo Nazionale, o su richiesta di almeno cinque Assemblee Regionali, oppure di 1/3 dei Soci Ordinari dell'Associazione regolarmente iscritti e con diritto di voto. Le modifiche vanno predisposte tenendo conto di indicazioni, mozioni e proposte del Congresso Nazionale e delle Assemblee Regionali. Le modifiche entreranno in vigore solo ed esclusivamente dopo approvazione da parte del Congresso Nazionale, in convocazione ordinaria o straordinaria, con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dell'assemblea validamente costituita.

### **Articolo 32: Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

Per sciogliere l'Associazione o per decretarne l'annessione o la fusione con altra associazione o qualsivoglia soggetto, è necessaria una deliberazione del Congresso Nazionale con voto a maggioranza dei 3/4 dell'assemblea validamente costituita. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione va devoluto ad Associazioni con scopo statutario affine o altre associazioni o organizzazioni attive, in Italia o all'estero, nella tutela dei beni e del patrimonio culturale o ad associazioni di volontariato sociale.

### **Articolo 33: Loghi**

I loghi ufficiali dell'Associazione Nazionale Archeologi sono i seguenti (con o senza la dicitura "Associazione Nazionale Archeologi"):



Logo 1



Logo 2

L'uso del "Logo 1" è obbligatorio su tutti i documenti ufficiali e su pubblicazioni e comunicazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi emessi a partire dal 1 gennaio 2021. Sui documenti ad



uso interno a carattere regionale è ammesso l'uso del "Logo 1" modificato con il nome della Regione o del Raggruppamento Regionale al posto della dicitura "Associazione Nazionale Archeologi" (c.d. "Logo Regionale"). Sui documenti pubblici ad uso esterno e comunicazioni dell'Associazione a carattere regionale, il Logo Regionale è ammesso su concessione del Presidente Nazionale.

Il "Logo 1" può essere riprodotto anche in forma rettangolare e nei colori Blu-Bianco, Nero-Bianco e Bianco-Nero.

L'uso del "Logo 2" è concesso dal Presidente Nazionale unicamente nella forma qui riportata su documenti, pubblicazioni e comunicazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi che facciano riferimento pubblico a documenti ed iniziative dell'Associazione Nazionale Archeologi precedenti al 1 gennaio 2021.

I loghi dell'Associazione Nazionale Archeologi sono coperti da copyright e non sono riproducibili senza specifico assenso dell'Associazione e alle condizioni stabilite dall'Associazione, che li forniscono all'utilizzatore nel formato adeguato.

#### **Articolo 34: Rinvio**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda ai regolamenti interni dell'Associazione e alla normativa vigente in materia.

**Statuto approvato e modificato al VII Congresso Nazionale – Pisa, 25 maggio 2024**